



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 41 DEL 22-12-2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 09:30 nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .
Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	<i>X</i>	
SARDO GIUSEPPINA	<i>X</i>	
SGLAVO NICOLA	<i>X</i>	
ESPOSITO NICOLA	<i>X</i>	
BARBATO MARIAGRAZIA	<i>X</i>	
BARBATO RACHELE	<i>X</i>	
ZAMPELLA GIOVANNI	<i>X</i>	
MADONIA ASSUNTA	<i>X</i>	
PETRARCA PASQUALE	<i>X</i>	
DELLA VOLPE CONCETTA	<i>X</i>	
MORETTI MARIO		<i>X</i>
MASI STEFANO	<i>X</i>	
TORINO ANNA		<i>X</i>

Numero totale PRESENTI: 11– ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio **2020**;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddeata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/07/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. **40 del 20/12/2025**, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU anno 2025;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare confermando per **l'anno 2026** le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2025, come di seguito riportato:

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, purché la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che, sempre con legge di bilancio **2023** (art.1, comma 81 l.197/2022, alle fattispecie esenti IMU, sulla base dell'art.1, comma 759 della legge n.160/2016, è stata aggiunta un'ulteriore casistica, dopo la lettera g) ovvero: "g-bis) gli immobili non utilizzabili o non disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce" (esenti dal 2022)
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 24 in data 30/6/2015 e modificato con delibera di C.C. n. 75 del 30/11/2017, e successive modificazioni e integrazioni esecutivo ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 15.09.2020, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno, in ragione del mantenimento degli equilibri di bilancio e sulla base imponibile IMU, confermare per **l'anno 2026**, le aliquote di imposta già adottate nell'esercizio 2025 come da sottostante tabella a cui sono aggiunte n.2 ulteriori tipologie esenti così come previste

da normativa vigente:

TIPOLOGIA	ALIQUOT A
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 ‰
Terreni agricoli	8,60 ‰
Aree fabbricabili	8,60 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	8,60 ‰
Altri immobili	8,60 ‰
Detrazione per abitazione principale (A1/A8/A9)	€ 200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce)	ESENTI
Immobili occupati abusivamente a patto che il proprietario abbia presentato la denuncia all'autorità giudiziaria e inviato comunicazione al Comune, in formato digitale, onde acclarare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione stessa (legge 197/2022, lettera g-bis-art.1, comma 759	ESENTI

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2022, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio economico-finanziario dell'ente sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Sottopone all'esame per la competente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, **le aliquote** dell'imposta municipale propria **"IMU", da applicare per l'anno 2026 alle casistiche indicate nel seguente prospetto;**
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2026**;

TIPOLOGIA	ALIQUOT A
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 ‰
Terreni agricoli	8,60 ‰

Aree fabbricabili	8,60 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	8,60 ‰
Altri immobili	8,60 ‰
Detrazione per abitazione principale (A1/A8/A9)	€ 200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate (cosiddetti beni merce)	ESENTI
Immobili occupati abusivamente a patto che il proprietario abbia presentato la denuncia all'autorità giudiziaria e inviato comunicazione al Comune, in formato digitale, onde acclarare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione stessa (legge 197/2022, lettera g-bis-art.1, comma 759	ESENTI

- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- **di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Fattore

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO degli interventi come da allegato estratto processo verbale;

Con voti resi nei modi e termini di legge:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suesesa proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente.

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Sindaco

Sindaco:

relaziona brevemente sulla proposta, affermando che le aliquote IMU restano invariate. Da' quindi lettura del valore delle varie aliquote.

Della Volpe:

nella delibera si motiva il fatto di confermare l'aliquota con gli equilibri di bilancio, ma se è questa la motivazione, possiamo osservare che nell'ultima variazione di bilancio vi sono maggiori entrate, quindi questa è una scelta politica.

Quindi, chiede come mai è non stata fatta un'analisi per poter abbassare le aliquote.

Sindaco:

per il momento evidentemente non possiamo, stiamo recuperando il pregresso, ovviamente poi si valuterà se è possibile in futuro un abbassamento dell'aliquota, al momento posso solo prendere l'impegno di non aumentare l'IMU.

Masi:

voleva fare alcune domande, innanzitutto sulla somma che ha incassato la società che era stata incaricata dall'Amministrazione Affinito, quanto ha incassato, *lo avete detto quasi con tono scandalizzato, perché avrebbe incassato la somma di Euro 69.000! Sapete quanto ha incassato la Soges nei 5 anni di gestione, ve lo dico io, la Soges ha incassato 1.856.000 euro!*

Poi il fatto che quella società era cara, vi è il dato che nella nuova gara, la società uscente Soges aveva fatto un'offerta che è stata "stracciata" dagli altri concorrenti.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Astenuti: 1 (Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 34/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ☐ ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒	☐
Favorevole	Contrario

Carinara, li 27-10-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 34/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ☐ ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	II	II
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinara, li 27-10-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 41 DEL 22-12-2025

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **17-02-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **04-03-2026**,

Carinaro, 17-02-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.